

Allegato "E" alla Raccolta n. 24299
STATUTO
COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – DOMICILIO

ART. 1

1. È costituita la società per azioni denominata "ASCO HOLDING S.P.A." secondo quanto previsto dall'art. 15 del D.Lgs 164/2000 per effetto della trasformazione dell'Azienda Speciale Consorziale del Piave.

2. La Società costituisce lo sviluppo dell'opera avviata dal Sen. Dott. Francesco Fabbri, fondatore del Consorzio BIM Piave di Treviso e promotore della metanizzazione.

ART. 2

1. La società ha sede legale in Pieve di Soligo (Treviso).

2. L'organo amministrativo potrà istituire sedi secondarie, filiali, uffici, magazzini, sia in Italia che all'Estero nonché trasferire la sede della società nell'ambito dello stesso comune di Pieve di Soligo.

ART. 3

1. La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre ~~2030~~2050 (duemilatrecinquanta).

OGGETTO

ART. 4

1. Il domicilio dei soci, per quanto attiene i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci. Salvo quanto di seguito diversamente previsto, ogni comunicazione o avviso da inviarsi ai soci e/o alla Società e/o ai suoi amministratori e sindaci ai sensi del presente statuto, dovrà essere inviato con un mezzo di trasmissione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (ivi inclusi il fax e la posta elettronica certificata (PEC)), rispettivamente: (i) quanto ai soci, al domicilio dei soci indicato nel libro dei soci; (ii) quanto alla Società, alla sede legale della Società e (iii) quanto agli amministratori e ai sindaci, al domicilio indicato dagli amministratori e sindaci (a seconda dei casi).

OGGETTO

ART. 5

1. La società ha per oggetto, direttamente o attraverso società ed enti di partecipazione, la costruzione e l'esercizio del gas metano, della fornitura calore, del recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della cartografia, della gestione dei tributi, di attività di progettazione, direzione e contabilità dei lavori, e di altre attività quali: servizi energetici, servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche integrate, servizi di igiene ambientale, servizi di informatica amministrativa e territoriale compresa la gestione del catasto, esclusivo lo svolgimento, direttamente o indirettamente, di attività di assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete. Nell'ambito di tale attività, la Società potrà, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, (i) prestare a favore delle partecipate servizi di consulenza (a titolo non esaustivo di natura amministrativa, legale, societaria, finanziaria), nonché gli altri servizi usualmente forniti dalle holding alle proprie partecipate e (ii) concedere finanziamenti.

2. Rientrano nell'oggetto anche i servizi di cui al comma 1, non espressamente elencati, ma comunque complementari e connessi ai medesimi, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche.

La società, nell'ambito della predetta attività, ha altresì ad oggetto, non nei confronti del pubblico, l'esercizio delle attività di:

—prestazione, a favore delle società partecipate direttamente ed indirettamente e/o a favore delle società comunque appartenenti al gruppo, di servizi tecnici, amministrativi, electronic and data processing e finanziari;

~~—coordinamento delle risorse manageriali delle società partecipate o controllate, da attuare anche mediante idonee iniziative di formazione;~~
~~—coordinamento amministrativo e finanziario delle società partecipate o controllate, compiendo in loro favore ogni opportuna operazione, ivi inclusa la concessione di finanziamenti nonché, più in generale, l'impostazione e la gestione dell'attività finanziaria delle medesime (es. tesoreria accentrata, servizi di incasso e pagamento, ecc...);~~
~~—alla fornitura di altri servizi in favore delle società partecipate o controllate in aree di specifico interesse aziendale.~~

~~3. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà, non nei confronti del pubblico:~~

~~a) assumere, sia in Italia che all'estero, partecipazioni in altre società e/o enti che esercitino una delle attività menzionate al comma 1 e aventi carattere di stabile investimento;~~

~~b) esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliari, industriali, finanziarie e commerciali ritenute². La Società può inoltre compiere tutte le operazioni necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale; concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie reali e personali a favore di terzi al raggiungimento dell'oggetto sociale escluse le attività nei confronti del pubblico e, in ogni caso, con esclusione delle attività riservate secondo la normativa vigente.~~

~~È³ espressamente escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale:~~

~~È⁴ espressamente escluso dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D.Lgs. 24/2/1998 n. 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico ~~delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessioni di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 T.U.L di attività riservate ai sensi del T.U.B. (D.Lgs. 01.09.1993 n. 385-385).~~~~

~~È⁵ altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D. Lgs. 58/98.~~

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

ART. 56

1. Il capitale sociale è di Euro 140.000.000,00 (centoquarantamiloni/00) rappresentato da numero 140.000.000 (centoquarantamiloni) di azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) cadauna.

2. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nell'osservanza delle disposizioni del codice civile in materia.

ART. 67

1. Le azioni sono nominative e indivisibili e, secondo le varie categorie, attribuiscono ai titolari uguali diritti.

2. La qualità di azionista comporta piena e assoluta adesione all'atto costitutivo della Società e al presente ~~S~~statuto.

3. La società potrà acquisire e detenere azioni proprie per le finalità e con le modalità previste dalla legge.

ART. 78

1. La società potrà emettere obbligazioni sia nominative che al portatore, a norma e secondo le modalità di legge.
2. I soci potranno effettuare, a favore della Società, anche per importi non proporzionali alle azioni possedute, versamenti in conto capitale infruttiferi di interessi, nonché finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttiferi o meno di interessi, su deliberazione dei soci; il tutto nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 9

1. La Società è a prevalente partecipazione pubblica. Una partecipazione complessiva nel capitale sociale avente diritto di voto non inferiore al 50% più un'azione deve essere detenuta da enti pubblici territoriali.
2. Indipendentemente dalla partecipazione detenuta, nessun socio può esercitare diritti di voto in misura superiore al 10% del capitale sociale.

DIRITTO DI RECESSO

ART. 10

1. Il diritto di recesso spetta ai soci nelle ipotesi previste dalla legge nonché nei casi specificamente previsti dal presente statuto.
2. Le azioni sono rimborsate al socio secondo il relativo valore di liquidazione come determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile.
3. In caso di acquisto delle azioni da parte della Società, il rimborso può avvenire mediante attribuzione al socio recedente, nei limiti di legge, delle partecipazioni detenute dalla Società in società controllate, purché consti il consenso del socio recedente che, nella dichiarazione di recesso, chieda espressamente e si impegni irrevocabilmente ad accettare tale modalità di rimborso, da effettuarsi per il valore e i quantitativi che saranno individuati sulla base dei criteri di legge. Resta inteso che, ove la società effettui il rimborso mediante attribuzione di azioni di una società controllata e, sulla base delle richieste pervenute dai soci recedenti, il numero di azioni da assegnare ai sensi del presente articolo 10.3 abbia quale effetto che la partecipazione detenuta dalla Società nella controllata diminuisca al di sotto del 50% del capitale sociale, più un'azione, avente diritto di voto, allora la Società potrà (i) effettuare il rimborso distribuendo ai soci recedenti che abbiano chiesto la corresponsione del valore di liquidazione in azioni della controllata una combinazione di denaro e di azioni tale da permettere alla Società di mantenere una partecipazione pari al 50% del capitale sociale, più un'azione, avente diritto di voto; e (ii) procedere al riparto pro-quota tra gli azionisti recedenti che abbiano chiesto la corresponsione del valore di liquidazione in azioni della controllata, attribuendo a ciascuno di essi un numero di azioni della controllata determinato applicando la percentuale del capitale della Società detenuta da ciascun socio recedente al numero massimo di azioni della controllata attribuibili sulla base di quanto previsto al precedente punto (i).

TRASFERIMENTO

ART. 11

1. Nel presente statuto per "trasferimento" (e sue declinazioni) o "trasferire" (e sue coniugazioni) si intende qualsiasi accordo o atto *inter vivos*, a titolo gratuito o oneroso, il cui effetto o il cui oggetto sia quello di trasferire ad altri, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, anche in via temporanea, la titolarità di azioni o qualsiasi altro diritto, interesse o titolo relativo alle stesse, inclusi, in via meramente esemplificativa: (i) compravendita, donazione, permuta, riporto, conferimento in società, trasferimenti conseguenti a fusione, scissione o liquidazione; (ii) l'esecuzione di contratti di swap, di

negozzi di prestito titoli o di altri accordi che comportino il trasferimento, anche transitorio o a termine, in tutto o in parte, di qualsiasi diritto o interesse, di natura anche non patrimoniale, derivante dalla o comunque connesso alla titolarità di azioni della Società.

2. Ai sensi del presente statuto, sono escluse dalle nozioni di "trasferimento" o "trasferire" o altre espressioni simili o equivalenti la costituzione in garanzia di azioni della Società in favore di banche finanziatrici e/o altri soggetti finanziatori e i trasferimenti che avvengano in conseguenza dell'escussione delle suddette garanzie.

ART. 12 PERIODO DI LOCK-UP

1. Salvo costituzione unanime di tutti i soci, i soci non potranno trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni per 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di adozione del presente statuto (il "Periodo di Lock-Up").

2. Successivamente alla scadenza del Periodo di Lock-Up, il trasferimento delle azioni è consentito (i) subordinatamente al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 9, 13 e 14, e (ii) a condizione che il trasferimento avvenga per mezzo di un contratto di compravendita che preveda il pagamento di un prezzo d'acquisto interamente ed esclusivamente in denaro e/o mediante attribuzione di azioni di Ascopiave S.p.A.

DIRITTO DI PRELAZIONE

ART. 13

1. Qualora un socio decida di trasferire le azioni della Società dallo stesso detenute, dovrà offrire in prelazione agli altri soci a parità di condizioni rispetto all'offerta di acquisto ricevuta da un terzo proposto acquirente, a mezzo lettera raccomandata o telex o posta elettronica certificata (PEC), con copia all'organo amministrativo della Società (la "Comunicazione di Offerta in Prelazione").

2. La Comunicazione di Offerta in Prelazione dovrà specificare (i) il numero delle azioni oggetto del previsto trasferimento di titolarità del socio trasferente (la "Partecipazione in Vendita"), (ii) le generalità del proposto acquirente, (iii) il corrispettivo nonché (iv) le previste modalità e i termini di pagamento, alla stessa dovrà comunque essere allegata copia dell'offerta di acquisto, che dovrà necessariamente prevedere la data entro cui dovrà avvenire il trasferimento, in ogni caso non successiva a 6 (sei) mesi dalla data dell'offerta medesima, documentazione idonea a provare che il proposto acquirente abbia a disposizione risorse sufficienti per l'acquisto della Partecipazione in Vendita e sarà condizionata solo al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del socio e all'ottenimento del gradimento ai sensi del successivo articolo 14.

3. Ciascun socio che intenda esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della Partecipazione in Vendita dovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata o telex o posta elettronica certificata (PEC) al socio trasferente, e per conoscenza all'organo amministrativo e agli altri soci, a pena di decadenza entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Offerta in Prelazione.

4. I soci che intendano esercitare la prelazione dovranno manifestare la volontà di acquistare l'intera Partecipazione in Vendita, essendo espressamente inteso che qualora il diritto di prelazione di cui al presente articolo 13 fosse esercitato esclusivamente in relazione ad una porzione della Partecipazione in Vendita, la relativa comunicazione di esercizio sarà considerata priva di qualsiasi effetto.

5. Fermo restando il disposto di cui al paragrafo 4 che precede, qualora più soci esercitino il diritto di prelazione, la Partecipazione in Vendita spetterà ai soci interessati in proporzione alla percentuale di capitale sociale detenuta.

ART. 14

GRADIMENTO

6. Nel caso in cui qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accrescerà automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che intendano avvalersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

7. Nel caso in cui, nel termine di cui al precedente paragrafo 3, nessun socio abbia esercitato la prelazione, il socio trasferente potrà trasferire la Partecipazione in Vendita al proposto acquirente ai termini e condizioni di cui all'offerta d'acquisto allegata alla Comunicazione di Offerta in Prelazione, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 14. Qualora la Partecipazione in Vendita non sia trasferita al proposto acquirente entro i termini indicati nell'offerta di acquisto allegata alla Comunicazione di Offerta in Prelazione, il trasferimento della Partecipazione in Vendita sarà nuovamente soggetto alla procedura e alle previsioni del presente articolo 13.

1. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al precedente articolo 13 e un socio intenda trasferire le proprie azioni a terzi diversi dai soci, è richiesto il gradimento dell'organo amministrativo che dovrà esprimersi a maggioranza dei suoi componenti sulla base del testo di offerta d'acquisto allegata alla Comunicazione di Offerta in Prelazione di cui al precedente articolo 13.1. Nel caso in cui il socio che intende trasferire la sua partecipazione sia obbligato, in base a disposizioni di legge, a seguire una procedura ad evidenza pubblica al fine di selezionare l'acquirente, il Consiglio di Amministrazione dovrà comunicare al socio i criteri in base ai quali esso potrà negare il gradimento prima dell'avvio della suddetta procedura di gara, in modo che il socio possa darne evidenza negli atti di gara.

2. L'organo amministrativo dovrà decidere se concedere o meno il gradimento senza indugio e, in ogni caso, a pena di decadenza entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla scadenza dell'ultimo termine di esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci di cui al precedente articolo 13.3. La decisione sul gradimento dovrà essere tempestivamente comunicata dall'organo amministrativo al socio mediante lettera raccomandata o telex o posta elettronica certificata (PEC).

3. Qualora al socio trasferente non pervenga alcuna comunicazione di rifiuto della concessione del gradimento entro il termine di cui al precedente paragrafo 2, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire le proprie azioni. Il gradimento non potrà essere negato qualora l'acquirente proposto dal socio trasferente soddisfi i criteri preventivamente indicati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente paragrafo 1.

4. Qualora il gradimento venga negato, l'organo amministrativo dovrà indicare un altro acquirente gradito, che (i) dovrà essere selezionato tra soggetti che non abbiano partecipato alla procedura ad evidenza pubblica istruita per il trasferimento della partecipazione di cui si tratta; (ii) e dovrà presentare un'offerta irrevocabile di acquisto a parità di condizioni con quanto indicato nella Comunicazione di Offerta in Prelazione. A tal fine, esso riporterà nella comunicazione di rifiuto il nominativo del proposto acquirente con, in allegato, il testo dell'offerta irrevocabile di acquisto a parità di condizioni con quanto indicato nella Comunicazione di Offerta in Prelazione.

5. Qualora il gradimento venga negato e l'organo amministrativo non indichi un altro acquirente gradito al sensi del paragrafo 4 che precede, la Società dovrà provvedere ad acquistare la Partecipazione in Vendita a parità di condizioni con quanto indicato nella Comunicazione di Offerta in Prelazione.

ASSEMBLEA

ART. 815

1. L'Assemblea è convocata, tanto in sede ordinaria che straordinaria, dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, con le modalità che seguono.
2. L'avviso di convocazione è pubblicato, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a scelta o nella Gazzetta Ufficiale, o sul quotidiano "Il Gazzettino di Treviso" o sulla "Tribuna di Treviso" o sul "Corriere del Veneto".
La convocazione potrà essere validamente effettuata anche mediante lettera raccomandata, ovvero con altri mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
3. Nello stesso avviso può essere fissata per un altro giorno la seconda convocazione per il caso che la prima vada deserta.
4. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza degli amministratori in carica e la maggioranza dei componenti effettivi del collegio sindacale ed in tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non presenti.

ART. 916

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'organo amministrativo può prorogare detto termine fino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo art. 2428 C.C. del codice civile le ragioni della dilazione.

ART. 1017

1. Hanno diritto d'intervento in Assemblea tutti i soci che abbiano diritto di voto e che abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale o, per i soci enti pubblici, presso l'istituto di credito proprio tesoriere il quale provvederà a fornire apposita attestazione, almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea.
2. I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea con le modalità e le limitazioni di cui all'art. 2372 C.C. del codice civile.

ART. 4418

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico oppure da altra persona scelta dai soci presenti.
2. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea o da notaio scelto a cura del Presidente ~~nelle assemblee straordinarie~~.

ART. 4219

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 20.2, l'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale avente diritto di voto; in seconda convocazione con la maggioranza del capitale sociale presente avente diritto di voto.
2. Salvo le disposizioni di legge inderogabili, l'Assemblea straordinaria delibera validamente in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale avente diritto di voto; in seconda convocazione con la maggioranza assoluta del capitale sociale avente diritto di voto.

ART. 20

1. Le decisioni dell'organo amministrativo nelle seguenti materie richiedono una previa autorizzazione dell'Assemblea ordinaria:

a) acquisizioni o sottoscrizioni di azioni o altre partecipazioni sociali;

b) trasferimenti di azioni o altre partecipazioni sociali detenute in società controllate dalla Società ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 del codice civile;

c) approvazione di eventuali linee guida e indirizzi generali per il Consiglio di Amministrazione.

2. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie indicate nel presente articolo 20, in prima e in ogni eventuale successiva convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale avente diritto di voto.

AMMINISTRAZIONE

ART. 4321

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri.

2. L'organo amministrativo è nominato dall'Assemblea che determina altresì i compensi spettanti ai suoi componenti ai sensi di legge. Nel rispetto dei requisiti di legge, ciascun socio ha il diritto di presentare (o concorrere a presentare con altri soci) candidature alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione.

3. Essi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

3-4. In caso di revoca, agli amministratori non è dovuto alcun indennizzo ancorché la stessa avvenga in assenza di giusta causa.

4-5. Nel caso venga meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'assemblea, per dimissioni o altre cause, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende automaticamente dimissionario e provvederà a convocare d'urgenza l'Assemblea per la ricostituzione dell'organo amministrativo.

ART. 4422

1. Qualora non vi provveda l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente e un Vice Presidente, che sono rieleggibili.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

3. Il Consiglio può nominare un segretario il quale può essere scelto all'infuori dei suoi membri.

ART. 4523

1. Il Consiglio si raduna nella sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due amministratori o dal Collegio Sindacale.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato a mezzo lettera raccomandata, o telefax o posta elettronica certificata (PEC) spedita almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma o telefax o e-mail all'indirizzo che verrà fornito da ciascun amministratore all'atto della nomina diramato almeno e componente l'Organo di controllo; in caso di urgenza, con uno dei mezzi sopra indicati spedito almeno 2 (due) giorni prima.

3. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento all'esercizio della sua funzione, dal Vicepresidente se nominato. In caso di assenza o impedimento all'esercizio della sua funzione anche di quest'ultimo il Consiglio sarà presieduto dal consigliere più anziano.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora le esigenze lo richiedano, potranno tenersi anche in video-audio collegamento e/o connessione per mezzo di idonei sistemi tecnico/informativi, purché siano garantiti la corretta ed effettiva identificazione e

legittimazione dei partecipanti, la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito, la regolare constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, nonché l'oggettiva ed adeguata percezione degli eventi ai fini della loro corretta verbalizzazione. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto ove si trova il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ove pure trovasi il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

4.5. Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

5.6. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

ART. 4624

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, e particolarmente sono loro riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate tassativamente alla Assemblea dei soci.

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, nei limiti di legge, ad uno o più consiglieri.

3. L'organo amministrativo riporta all'Assemblea gli argomenti oggetto di discussione e di delibera ad ogni adunanza dell'assemblea delle società controllate.

ART. 4725

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, in possesso delle necessarie capacità tecniche e manageriali, determinando la durata dell'incarico, le funzioni, il compenso ed i poteri di rappresentanza.

ART. 4826

1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio è devoluta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

2. L'organo amministrativo può delegare l'uso della firma sociale, con quelle limitazioni che crede opportune, ad uno o più amministratori, ovvero ad uno o più direttori e procuratori, tanto congiuntamente che separatamente, per atti o per categorie di atti, nonché affidare speciali incarichi a propri membri e a terzi, assegnando ad essi, a corrispettivo delle loro prestazioni, speciali emolumenti o interessenze, in quella misura, in quei modi ed in quelle condizioni che reputerà di fissare.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 4927

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti.

2. I Sindaci restano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

3. Le riunioni del collegio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

4. Il funzionamento del Collegio Sindacale, nonché le sue funzioni, i suoi doveri e le sue responsabilità sono determinati dalla legge e dal presente statuto.

5. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

6. ~~Nel ricorrere delle condizioni previste dalla legge esercita altresì il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis C.C.~~ La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

BILANCIO ED UTILI

ART. 2028

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio o l'Amministratore Unico provvedono entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio d'esercizio, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

ART. 2129

1. Sugli utili netti risultanti dal bilancio, viene dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare alla Riserva Legale fino a che questa non abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale.
2. Il residuo viene destinato secondo le delibere della Assemblea ordinaria.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 2230

1. Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione allo scioglimento della Società, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o del presente statuto, provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso e stabilendone le modalità della liquidazione.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 2331

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, viene fatto riferimento al Codice Civile ed alle Leggi speciali vigenti in materia.

F.to Gildo Salton

" Maurizio Bianconi

STATUTO
COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – DOMICILIO

ART. 1

1. È costituita la società per azioni denominata "**ASCO HOLDING S.P.A.**" secondo quanto previsto dall'art. 15 del D.Lgs. 164/2000 per effetto della trasformazione dell'Azienda Speciale Consorziata del Piave.

2. La Società costituisce lo sviluppo dell'opera avviata dal Sen. Dott. Francesco Fabbri, fondatore del Consorzio BIM Piave di Treviso e promotore della metanizzazione.

ART. 2

1. La società ha sede legale in Pieve di Soligo (Treviso).

2. L'organo amministrativo potrà istituire sedi secondarie, filiali, uffici, magazzini, sia in Italia che all'Estero nonché trasferire la sede della società nell'ambito dello stesso comune di Pieve di Soligo.

ART. 3

1. La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

ART. 4

1. Il domicilio dei soci, per quanto attiene i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci. Salvo quanto di seguito diversamente previsto, ogni comunicazione o avviso da inviarsi ai soci e/o alla Società e/o ai suoi amministratori e sindaci ai sensi del presente statuto, dovrà essere inviato con un mezzo di trasmissione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (ivi inclusi il fax e la posta elettronica certificata (PEC)), rispettivamente: (i) quanto ai soci, al domicilio dei soci indicato nel libro dei soci; (ii) quanto alla Società, alla sede legale della Società e (iii) quanto agli amministratori e ai sindaci, al domicilio indicato dagli amministratori e sindaci (a seconda dei casi).

OGGETTO

ART. 5

1. La società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento, direttamente o indirettamente, di attività di assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete. Nell'ambito di tale attività, la Società potrà, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, (i) prestare a favore delle partecipate servizi di consulenza (a titolo non esaustivo di natura amministrativa, legale, societaria, finanziaria), nonché gli altri servizi usualmente forniti dalle holding alle proprie partecipate e (ii) concedere finanziamenti.

2. La Società può inoltre compiere tutte le operazioni necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale escluse le attività nei confronti del pubblico e, in ogni caso, con esclusione delle attività riservate secondo la normativa vigente.

3. È espressamente escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

È espressamente escluso dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.F (D.Lgs. 24/2/1998 n. 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico di attività riservate ai sensi del T.U.B. (D.Lgs. 01.09.1993 n. 385).

È altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D. Lgs. 58/98.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

ART. 6

1. Il capitale sociale è di Euro 140.000.000,00 (centoquarantamillioni/00) rappresentato da numero 140.000.000 (centoquarantamillioni) di azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) cadauna.
2. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nell'osservanza delle disposizioni del codice civile in materia.

ART. 7

1. Le azioni sono nominative e indivisibili e, secondo le varie categorie, attribuiscono ai titolari uguali diritti.
2. La qualità di azionista comporta piena e assoluta adesione all'atto costitutivo della Società e al presente statuto.
3. La società potrà acquisire e detenere azioni proprie per le finalità e con le modalità previste dalla legge.

ART. 8

1. La società potrà emettere obbligazioni sia nominative che al portatore, a norma e secondo le modalità di legge.
2. I soci potranno effettuare a favore della Società, anche per importi non proporzionali alle azioni possedute, versamenti in conto capitale infruttiferi di interessi, nonché finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttiferi o meno di interessi, su deliberazione dei soci; il tutto nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 9

1. La Società è a prevalente partecipazione pubblica. Una partecipazione complessiva nel capitale sociale avente diritto di voto non inferiore al 50% più un'azione deve essere detenuta da enti pubblici territoriali.
2. Indipendentemente dalla partecipazione detenuta, nessun socio può esercitare diritti di voto in misura superiore al 10% del capitale sociale.

DIRITTO DI RECESSO

ART. 10

1. Il diritto di recesso spetta ai soci nelle ipotesi previste dalla legge nonché nei casi specificamente previsti dal presente statuto.
2. Le azioni sono rimborsate al socio secondo il relativo valore di liquidazione come determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile.
3. In caso di acquisto delle azioni da parte della Società, il rimborso può avvenire mediante attribuzione al socio recedente, nei limiti di legge, delle partecipazioni detenute dalla Società in società controllate, purché consti il consenso del socio recedente che, nella dichiarazione di recesso, chieda espressamente e si impegni irrevocabilmente ad accettare tale modalità di rimborso, da effettuarsi per il valore e i quantitativi che saranno individuati sulla base dei criteri di legge. Resta inteso che, ove la società effettui il rimborso mediante attribuzione di azioni di una società controllata e, sulla base delle richieste pervenute dai soci recedenti, il numero di azioni da assegnare ai sensi del presente articolo 10.3 abbia quale effetto che la partecipazione detenuta dalla Società nella controllata diminuisca al di sotto del 50% del capitale sociale, più un'azione, avente diritto di voto, allora la Società potrà (i) effettuare il rimborso distribuendo ai soci recedenti che abbiano chiesto la corresponsione del valore di liquidazione in azioni della controllata una combinazione di denaro e di azioni tale da permettere alla Società di mantenere una partecipazione pari al 50% del capitale sociale, più un'azione, avente diritto di voto; e (ii)

procedere al riparto pro-quota tra gli azionisti recedenti che abbiano chiesto la corresponsione del valore di liquidazione in azioni della controllata, attribuendo a ciascuno di essi un numero di azioni della controllata determinato applicando la percentuale del capitale della Società detenuta da ciascun socio recedente al numero massimo di azioni della controllata attribuibili sulla base di quanto previsto al precedente punto (i).

TRASFERIMENTO

ART. 11

1. Nel presente statuto per "trasferimento" (e sue declinazioni) o "trasferire" (e sue coniugazioni) si intende qualsiasi accordo o atto *inter vivos*, a titolo gratuito o oneroso, il cui effetto o il cui oggetto sia quello di trasferire ad altri, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, anche in via temporanea, la titolarità di azioni o qualsiasi altro diritto, interesse o titolo relativo alle stesse, inclusi, in via meramente esemplificativa: (i) compravendita, donazione, permuta, riporto, conferimento in società, trasferimenti conseguenti a fusione, scissione o liquidazione; (ii) l'esecuzione di contratti di swap, di negozi di prestito titoli o di altri accordi che comportino il trasferimento, anche transitorio o a termine, in tutto o in parte, di qualsivoglia diritto o interesse, di natura anche non patrimoniale, derivante dalla o comunque connesso alla titolarità di azioni della Società.

2. Ai sensi del presente statuto, sono escluse dalle nozioni di "trasferimento" o "trasferire" o altre espressioni simili o equivalenti la costituzione in garanzia di azioni della Società in favore di banche finanziatrici e/o altri soggetti finanziatori e i trasferimenti che avvengano in conseguenza dell'escussione delle suddette garanzie.

PERIODO DI LOCK-UP

ART. 12

1. Salvo consti il consenso unanime di tutti i soci, i soci non potranno trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni per 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di adozione del presente statuto (il "**Periodo di Lock-Up**").

2. Successivamente alla scadenza del Periodo di Lock-Up, il trasferimento delle azioni è consentito (i) subordinatamente al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 9, 13 e 14, e (ii) a condizione che il trasferimento avvenga per mezzo di un contratto di compravendita che preveda il pagamento di un prezzo d'acquisto interamente ed esclusivamente in denaro e/o mediante attribuzione di azioni di Ascopiave S.p.A.

DIRITTO DI PRELAZIONE

ART. 13

1. Qualora un socio decida di trasferire le azioni della Società dallo stesso detenute, dovrà offrirle in prelazione agli altri soci a parità di condizioni rispetto all'offerta di acquisto ricevuta da un terzo proposto acquirente, a mezzo lettera raccomandata o telefax o posta elettronica certificata (PEC), con copia all'organo amministrativo della Società (la "**Comunicazione di Offerta in Prelazione**").

2. La Comunicazione di Offerta in Prelazione dovrà specificare (i) il numero delle azioni oggetto del previsto trasferimento di titolarità del socio trasferente (la "**Partecipazione in Vendita**"), (ii) le generalità del proposto acquirente, (iii) il corrispettivo nonché (iv) le previste modalità e i termini di pagamento; alla stessa dovrà comunque essere allegata copia dell'offerta di acquisto, che dovrà necessariamente prevedere la data entro cui dovrà avvenire il trasferimento, in ogni caso non successiva a 6 (sei) mesi dalla data dell'offerta medesima, documentazione idonea a provare che il proposto acquirente abbia a disposizione risorse sufficienti per l'acquisto della Partecipazione in Vendita e sarà

condizionata solo al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci e all'ottenimento del gradimento ai sensi del successivo articolo 14.

3. Ciascun socio che intenda esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della Partecipazione in Vendita dovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata o telefax o posta elettronica certificata (PEC) al socio trasferente, e per conoscenza all'organo amministrativo e agli altri soci, a pena di decadenza entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Offerta in Prelazione.

4. I soci che intendano esercitare la prelazione dovranno manifestare la volontà di acquistare l'intera Partecipazione in Vendita, essendo espressamente inteso che qualora il diritto di prelazione di cui al presente articolo 13 fosse esercitato esclusivamente in relazione ad una porzione della Partecipazione in Vendita, la relativa comunicazione di esercizio sarà considerata priva di qualsiasi effetto.

5. Fermo restando il disposto di cui al paragrafo 4 che precede, qualora più soci esercitino il diritto di prelazione, la Partecipazione in Vendita spetterà ai soci interessati in proporzione alla percentuale di capitale sociale detenuta.

6. Nel caso in cui qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accrescerà automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che intendano avvalersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

7. Nel caso in cui, nel termine di cui al precedente paragrafo 3, nessun socio abbia esercitato la prelazione, il socio trasferente potrà trasferire la Partecipazione in Vendita al proposto acquirente ai termini e condizioni di cui all'offerta d'acquisto allegata alla Comunicazione di Offerta in Prelazione, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 14. Qualora la Partecipazione in Vendita non sia trasferita al proposto acquirente entro i termini indicati nell'offerta di acquisto allegata alla Comunicazione di Offerta in Prelazione, il trasferimento della Partecipazione in Vendita sarà nuovamente soggetto alla procedura e alle previsioni del presente articolo 13.

GRADIMENTO

ART. 14

1. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al precedente articolo 13 e un socio intenda trasferire le proprie azioni a terzi diversi dai soci, è richiesto il gradimento dell'organo amministrativo che dovrà esprimersi a maggioranza dei suoi componenti sulla base del testo di offerta d'acquisto allegata alla Comunicazione di Offerta in Prelazione di cui al precedente articolo 13.1. Nel caso in cui il socio che intende trasferire la sua partecipazione sia obbligato, in base a disposizioni di legge, a seguire una procedura ad evidenza pubblica al fine di selezionare l'acquirente, il Consiglio di Amministrazione dovrà comunicare al socio i criteri in base al quale esso potrà negare il gradimento prima dell'avvio della suddetta procedura di gara, in modo che il socio possa darne evidenza negli atti di gara.

2. L'organo amministrativo dovrà decidere se concedere o meno il gradimento senza indugio e, in ogni caso, a pena di decadenza entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla scadenza dell'ultimo termine di esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci di cui al precedente articolo 13.3. La decisione sul gradimento dovrà essere tempestivamente comunicata dall'organo amministrativo al socio mediante lettera raccomandata o telefax o posta elettronica certificata (PEC).

3. Qualora al socio trasferente non pervenga alcuna comunicazione di rifiuto della concessione del gradimento entro il termine di cui al precedente paragrafo 2, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire le proprie azioni. Il gradimento non potrà essere negato qualora l'acquirente proposto dal socio trasferente soddisfi i criteri

preventivamente indicati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente paragrafo 1.

4. Qualora il gradimento venga negato, l'organo amministrativo dovrà indicare un altro acquirente gradito, che (i) dovrà essere selezionato tra soggetti che non abbiano partecipato alla procedura ad evidenza pubblica istruita per il trasferimento della partecipazione di cui si tratta; (ii) e dovrà presentare un'offerta irrevocabile di acquisto a parità di condizioni con quanto indicato nella Comunicazione di Offerta in Prelazione. A tal fine, esso riporterà nella comunicazione di rifiuto il nominativo del proposto acquirente con, in allegato, il testo dell'offerta irrevocabile di acquisto a parità di condizioni con quanto indicato nella Comunicazione di Offerta in Prelazione.

5. Qualora il gradimento venga negato e l'organo amministrativo non indichi un altro acquirente gradito ai sensi del paragrafo 4 che precede, la Società dovrà provvedere ad acquistare la Partecipazione in Vendita a parità di condizioni con quanto indicato nella Comunicazione di Offerta in Prelazione.

ASSEMBLEA

ART. 15

1. L'Assemblea è convocata, tanto in sede ordinaria che straordinaria, dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, con le modalità che seguono.

2. L'avviso di convocazione è pubblicato, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a scelta o nella Gazzetta Ufficiale, o sul quotidiano "Il Gazzettino di Treviso" o sulla "Tribuna di Treviso" o sul "Corriere del Veneto".

La convocazione potrà essere validamente effettuata anche mediante lettera raccomandata, ovvero con altri mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

3. Nello stesso avviso può essere fissata per un altro giorno la seconda convocazione per il caso che la prima vada deserta.

4. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza degli amministratori in carica e la maggioranza dei componenti effettivi del collegio sindacale ed in tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non presenti.

ART. 16

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'organo amministrativo può prorogare detto termine fino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

ART. 17

1. Hanno diritto d'intervento in Assemblea tutti i soci che abbiano diritto di voto e che abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale o, per i soci enti pubblici, presso l'istituto di credito proprio tesoriere il quale provvederà a fornire apposita attestazione, almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea.

2. I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea con le modalità e le limitazioni di cui all'art. 2372 del codice civile.

ART. 18

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico oppure da altra persona scelta dai soci presenti.
2. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea o da notaio scelto a cura del Presidente.

ART. 19

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 20.2, l'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale avente diritto di voto; in seconda convocazione con la maggioranza del capitale sociale presente avente diritto di voto.
2. Salvo le disposizioni di legge inderogabili, l'Assemblea straordinaria delibera validamente in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale avente diritto di voto; in seconda convocazione con la maggioranza assoluta del capitale sociale avente diritto di voto.

ART. 20

1. Le decisioni dell'organo amministrativo nelle seguenti materie richiedono una previa autorizzazione dell'Assemblea ordinaria:
 - a) acquisizioni o sottoscrizioni di azioni o altre partecipazioni sociali;
 - b) trasferimenti di azioni o altre partecipazioni sociali detenute in società controllate dalla Società, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 del codice civile;
 - c) approvazione di eventuali linee guida e indirizzi generali per il Consiglio di Amministrazione.
2. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie indicate nel presente articolo 20, in prima e in ogni eventuale successiva convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale avente diritto di voto.

AMMINISTRAZIONE

ART. 21

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri.
2. L'organo amministrativo è nominato dall'Assemblea che determina altresì i compensi spettanti ai suoi componenti ai sensi di legge. Nel rispetto dei requisiti di legge, ciascun socio ha il diritto di presentare (o concorrere a presentare con altri soci) candidature alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. Essi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
4. In caso di revoca, agli amministratori non è dovuto alcun indennizzo ancorché la stessa avvenga in assenza di giusta causa.
5. Nel caso venga meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'assemblea, per dimissioni o altre cause, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende automaticamente dimissionario e provvederà a convocare d'urgenza l'Assemblea per la ricostituzione dell'organo amministrativo.

ART. 22

1. Qualora non vi provveda l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente e un Vice Presidente, che sono rieleggibili.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
3. Il Consiglio può nominare un segretario il quale può essere scelto all'infuori dei suoi membri.

ART. 23

1. Il Consiglio si raduna nella sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due amministratori o dal Collegio Sindacale.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato a mezzo lettera raccomandata o telefax o posta elettronica certificata (PEC) spedita almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza all'indirizzo che verrà fornito da ciascun amministratore e componente l'Organo di controllo; in caso di urgenza, con uno dei mezzi sopra indicati spedito almeno 2 (due) giorni prima.
3. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento all'esercizio della sua funzione, dal Vicepresidente se nominato. In caso di assenza o impedimento all'esercizio della sua funzione anche di quest'ultimo il Consiglio sarà presieduto dal consigliere più anziano.
4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora le esigenze lo richiedano, potranno tenersi anche in video-audio collegamento e/o connessione per mezzo di idonei sistemi tecnico/informativi, purché siano garantiti la corretta ed effettiva identificazione e legittimazione dei partecipanti, la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito, la regolare constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, nonché l'oggettiva ed adeguata percezione degli eventi ai fini della loro corretta verbalizzazione. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto ove si trova il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ove pure trovasi il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
5. Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
6. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

ART. 24

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, e particolarmente sono loro riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate tassativamente alla Assemblea dei soci.
2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, nei limiti di legge, ad uno o più consiglieri.
3. L'organo amministrativo riporta all'Assemblea gli argomenti oggetto di discussione e di delibera ad ogni adunanza dell'assemblea delle società controllate.

ART. 25

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, in possesso delle necessarie capacità tecniche e manageriali, determinando la durata dell'incarico, le funzioni, il compenso ed i poteri di rappresentanza.

ART. 26

1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio è devoluta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.
2. L'organo amministrativo può delegare l'uso della firma sociale, con quelle limitazioni che crede opportune, ad uno o più amministratori, ovvero ad uno o più direttori e procuratori, tanto congiuntamente che separatamente, per atti o per categorie di atti, nonché affidare speciali incarichi a propri membri e a terzi, assegnando ad essi, a corrispettivo delle loro prestazioni, speciali emolumenti o interessenze, in quella misura, in quei modi ed in quelle condizioni che reputerà di fissare.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 27

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti.
2. I Sindaci restano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
3. Le riunioni del collegio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.
4. Il funzionamento del Collegio Sindacale, nonché le sue funzioni, i suoi doveri e le sue responsabilità sono determinati dalla legge e dal presente statuto.
5. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
6. La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

BILANCIO ED UTILI

ART. 28

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio o l'Amministratore Unico provvedono entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio d'esercizio, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

ART. 29

1. Sugli utili netti risultanti dal bilancio, viene dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare alla Riserva Legale fino a che questa non abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale.
2. Il residuo viene destinato secondo le delibere della Assemblea ordinaria.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 30

1. Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione allo scioglimento della Società, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o del presente statuto, provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso e stabilendone le modalità della liquidazione.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, viene fatto riferimento al codice civile ed alle Leggi speciali vigenti in materia.

ASCO HOLDING S.P.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI
MODIFICHE STATUTARIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI
ASCO HOLDING S.P.A.**

**DA CONVOCARSI PER IL GIORNO 20 LUGLIO 2018, IN PRIMA CONVOCAZIONE E 23 LUGLIO
2018, IN SECONDA CONVOCAZIONE**

2 luglio 2018

INDICE

Premessa.....	3
1 Illustrazione delle Modifiche Statutarie.....	4
2 La procedura di recesso.....	6
2.1 <i>L'attribuzione del Diritto di Recesso</i>	6
2.2 <i>La determinazione del valore di liquidazione</i>	7
2.3 <i>Modalità di corresponsione del valore di liquidazione</i>	8
2.4 <i>Fonti di finanziamento del valore di liquidazione</i>	8
3 La delibera assembleare di approvazione delle Modifiche Statutarie.....	9
3.1 <i>Le condizioni risolutive</i>	9
3.2 <i>Proposta di deliberazione all'Assemblea in sede straordinaria</i>	10
4 Possibile tempistica.....	11

PREMESSA

Signori Azionisti,

la presente relazione è redatta al fine di illustrare all'Assemblea dei soci di Asco Holding S.p.A. ("Asco Holding" o la "Società") da convocarsi per il giorno 20 luglio 2018, in prima convocazione, e per il giorno 23 luglio 2018, in seconda convocazione, (i) la proposta di adozione di alcune modifiche all'attuale statuto della Società (le "Modifiche Statutarie") e (ii) i termini e le condizioni del diritto di recesso che spetterà agli azionisti di Asco Holding che non concorrano all'eventuale adozione della delibera assembleare di approvazione delle Modifiche Statutarie (il "Diritto di Recesso"), secondo il progetto approvato dal Consiglio di Amministrazione di Asco Holding del 8 giugno 2018.

Come illustrato in dettaglio al successivo paragrafo 1, le Modifiche Statutarie sono state elaborate dal Consiglio di Amministrazione principalmente allo scopo di rivedere l'assetto di Asco Holding al fine di:

- (a) da una parte, valorizzare il ruolo della *holding* quale strumento di *governance* per i Comuni soci, al fine di garantire stabilità e gestione unitaria delle partecipazioni indirette degli enti pubblici, tenendo conto della polverizzazione dell'azionariato che caratterizza la Società (in particolare, attraverso l'introduzione di una clausola che prevede la prevalente partecipazione pubblica della Società nonché di limiti alla circolazione delle partecipazioni volti a garantire la coesione della compagine sociale); e
- (b) dall'altra parte, incrementare il coinvolgimento dei soci in alcune decisioni di indirizzo dell'organo amministrativo inerenti le società partecipate (quali decisioni relative ad atti dispositivi delle partecipazioni detenute in società controllate), prevedendo altresì iniziative propulsive dei soci nei confronti degli organi sociali (quali la possibilità di presentare individualmente candidati alla carica di amministratori).

Con riferimento al Diritto di Recesso, come illustrato in dettaglio al successivo paragrafo 2, la procedura che disciplina la corresponsione del valore di liquidazione ai soci recedenti è stata strutturata al fine di:

- (a) da una parte, consentire ai soci che desiderino uscire dall'azionariato di percepire un valore di liquidazione – determinato dal Consiglio di Amministrazione con il supporto di un proprio *advisor* indipendente – in denaro oppure in natura (e cioè in azioni quotate di Ascopiave S.p.A.), nel rispetto della parità di trattamento tra gli azionisti di Asco Holding; e
- (b) dall'altra parte, evitare un mutamento di controllo - diretto o indiretto - sulla quotata Ascopiave S.p.A. ("Ascopiave"), che avrebbe comportato l'obbligo di lanciare un'offerta pubblica obbligatoria sulla quotata (c.d. OPA) a carico, in ultima istanza, dei soci di Asco Holding.

1 ILLUSTRAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE

L'Assemblea della Società è chiamata ad approvare le Modifiche Statutarie nel testo allegato alla presente relazione *sub Allegato A*, in versioni *clean* e *compare* con evidenza delle modifiche rispetto allo statuto vigente.

Segue un breve commento alle Modifiche Statutarie:

- (a) Art. 3 (Durata): si propone di prorogare la durata della Società sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta);
- (b) Nuovo Art. 4 (Domicilio dei soci): si propone di esplicitare il domicilio dei soci per le comunicazioni sociali;
- (c) Nuovo Art. 5 (Oggetto sociale): si propone di riformulare il testo in modo da ricomprendere nell'oggetto sociale di Asco Holding esclusivamente lo svolgimento di attività tipiche di una società *holding* (ovvero l'assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni) con riferimento a partecipazioni in società che operano nei settori dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete. Si precisa altresì che nell'ambito di tale attività, la Società potrà, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, prestare a favore delle partecipate servizi di consulenza (a titolo non esaustivo di natura amministrativa, legale, societaria, finanziaria), nonché gli altri servizi usualmente forniti dalle holding alle proprie partecipate e concedere finanziamenti;
- (d) Nuovo Art. 9 (Capitale sociale): si propone di prevedere che (i) la Società sia a prevalente partecipazione pubblica, ovvero che gli enti pubblici territoriali soci mantengano una partecipazione complessiva nel capitale sociale avente diritto di voto non inferiore al 50% più un'azione e che (ii) fermo restando la partecipazione rispettivamente detenuta, nessun socio possa esercitare diritti di voto in misura superiore al 10% del capitale sociale;
- (e) Nuovo Art. 10 (Diritto di Recesso): si propone di inserire la possibilità per la Società di corrispondere il valore di liquidazione mediante attribuzione ai soci recedenti - che abbiano manifestato il consenso - di partecipazioni detenute da Asco Holding in società controllate. Tale attribuzione avverrà pro-quota, assegnando a ciascun socio recedente un numero di azioni della controllata determinato applicando la percentuale del capitale della Società detenuta da ciascun socio al numero massimo di azioni della controllata attribuibili, tale per cui la partecipazione di Asco Holding nella società controllata non scenda al di sotto del 50% del capitale più un'azione avente diritto di voto;
- (f) Nuovi Artt. 11, 12, 13 e 14: si propone di introdurre alcuni limiti alla circolazione delle azioni consistenti in (i) un divieto di trasferimento (*lock-up*) di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di adozione del nuovo statuto; e (ii) alla scadenza del *lock-up*, una procedura di prelazione in favore dei soci e, in assenza di esercizio del diritto di prelazione da parte di un socio, l'espressione di un gradimento sul potenziale terzo acquirente da parte dell'organo amministrativo;
- (g) Nuovo Art. 20 (Assemblea): si propone di prevedere la necessità di un'autorizzazione

dell'Assemblea – da deliberare con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale avente diritto di voto, anche in seconda convocazione – con riferimento alle delibere dell'organo amministrativo aventi ad oggetto le seguenti materie: (a) acquisizioni o sottoscrizioni di azioni o altre partecipazioni sociali; (b) trasferimenti di azioni o altre partecipazioni sociali detenute in società controllate dalla Società, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1 del codice civile; e (c) linee guida e indirizzi generali per il Consiglio di Amministrazione;

- (h) Nuovo Art. 21 (Amministrazione): si propone di precisare che (i) i compensi dei componenti l'organo amministrativo sono determinati dall'Assemblea ai sensi di legge e che (ii) ciascun socio ha il diritto di presentare (o concorrere a presentare con altri soci) candidature alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione;
- (i) Nuovo Art. 22 (Amministrazione): si propone di precisare che il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente e Vice Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea;
- (j) Nuovo Art. 23 (Amministrazione): si propone di precisare che le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente se nominato e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dal consigliere più anziano;
- (k) Nuovo Art. 24 (Amministrazione): si propone di prevedere che il Consiglio di Amministrazione sia tenuto a relazionare tempestivamente l'Assemblea di quanto discusso e deliberato ad ogni adunanza dell'assemblea delle società controllate;
- (l) Nuovo Art. 27 (Collegio Sindacale): si propone di precisare che la revisione legale dei conti della Società sia esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

Quanto alla *ratio* delle suddette Modifiche Statutarie, richiamando i principi già espressi in Premessa, si rileva quanto segue:

- (1) l'introduzione di limiti alla circolazione delle azioni (ovvero di una clausola di divieto temporaneo di trasferimento delle partecipazioni, di una clausola di prelazione e di una clausola di gradimento) è diretta a favorire la coesione e la stabilità dell'azionariato anche rispetto all'ingresso nella compagine sociale di soggetti terzi estranei alle finalità istituzionali che caratterizzano gli enti pubblici e che potrebbero alterare la stabilità di *governance* di una società a controllo pubblico. In particolare, l'attuale situazione di assenza di limiti al trasferimento delle azioni mette a rischio la stessa funzione della società *holding* che è quella di preservare in capo ai Comuni soci il "controllo" e, soprattutto, il valore che a tale controllo è associato, sulla quotata. Inoltre, l'introduzione di un limite all'esercizio dei diritti di voto (pari al 10% del capitale sociale) è finalizzata a non alterare gli equilibri di *governance* della Società senza tuttavia ostacolare un possibile incremento della partecipazione azionaria da parte del singolo socio, anche per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione di cui al nuovo art. 13 dello statuto;
- (2) la previsione, tra l'altro, di poteri autorizzativi dei soci in merito all'adozione di delibere di indirizzo da parte dell'organo amministrativo e dell'obbligo dell'organo

amministrativo di relazionare l'Assemblea su quanto discusso e deliberato ad ogni adunanza dell'assemblea delle società controllate consente di incrementare la partecipazione dei soci nella vita sociale, pur nei limiti consentiti dall'ordinamento;

- (3) la previsione della possibilità per la Società di corrispondere ai soci recedenti il valore di liquidazione mediante attribuzione delle partecipazioni detenute in società controllate consente di implementare la procedura di recesso come descritta al successivo paragrafo 2.

2 LA PROCEDURA DI RECESSO

2.1 L'attribuzione del Diritto di Recesso

I soci di Asco Holding che non concorrano all'adozione della delibera assembleare di approvazione delle Modifiche Statutarie (in quanto contrari, assenti o astenuti), entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa delibera potranno esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 2, lettere a) e b), del codice civile, per tutte o parte delle proprie azioni, dal momento che le Modifiche Statutarie comprendono, tra l'altro, la proroga del termine di durata della Società e l'introduzione di limiti alla circolazione delle azioni. A fronte dell'esercizio del Diritto di Recesso, dovrà essere corrisposto ai soci uscenti un valore di liquidazione delle azioni determinato in conformità all'art. 2437-ter del codice civile.

In particolare, l'art. 2437-ter del codice civile prevede che il Consiglio di Amministrazione di Asco Holding determini il valore di liquidazione delle azioni, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

Con riferimento alla procedura di recesso, la medesima si articola nelle seguenti fasi ai sensi degli articoli 2437-bis e seguenti del codice civile:

- (a) la dichiarazione di recesso dovrà essere effettuata dal socio mediante lettera raccomandata A.R. spedita ad Asco Holding presso la sede sociale all'indirizzo Via Verizzo 1030, 31053 Pieve di Soligo (TV), anticipata via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo ascoholding@pec.ascocert.it, all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che eventualmente approverà le Modifiche Statutarie. In tale dichiarazione il socio recedente potrà eventualmente richiedere la corresponsione del valore di liquidazione, in tutto o in parte, in azioni di Ascopiave. A tal fine, in via facoltativa, sarà possibile avvalersi del modello di comunicazione *sub Allegato B*. Si intenderanno validamente presentate solo le dichiarazioni di recesso spedite entro il suddetto termine e con la modalità di raccomandata A.R. (avendo la trasmissione tramite PEC solo fini conoscitivi);
- (b) entro 15 giorni dalla chiusura del periodo per l'esercizio del Diritto di Recesso, gli amministratori dovranno depositare presso il registro delle imprese l'offerta in opzione agli altri soci delle azioni per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso, in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute (l'"**Offerta in Opzione**"). Il

periodo per l'Offerta in Opzione durerà almeno 30 giorni dal deposito dell'offerta presso il registro delle imprese. Contestualmente all'esercizio dell'opzione, i soci avranno altresì facoltà di esercitare il diritto di prelazione ad acquistare le azioni che siano eventualmente rimaste inoplate;

- (c) qualora all'esito dell'Offerta in Opzione residuino azioni della Società rimaste inoplate e per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione da parte dei soci, il Consiglio di Amministrazione non procederà alla fase di collocamento presso terzi e tali azioni saranno acquistate direttamente dalla Società ai termini e condizioni descritte al successivo paragrafo 2.3. A tal proposito il Consiglio di Amministrazione ritiene che la scelta di non collocare presso terzi le azioni oggetto di recesso eventualmente rimaste inoplate sia coerente con le finalità di coesione e stabilità della compagine sociale perseguite attraverso le Modifiche Statutarie.

2.2 La determinazione del valore di liquidazione

Il valore di liquidazione delle azioni di Asco Holding è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base della stima del valore economico riferibile al capitale della Società, determinato attraverso l'applicazione del metodo del patrimonio netto rettificato, pari alla somma algebrica dei seguenti elementi:

- (a) patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2017;
- (b) rettifiche risultanti dalle differenze tra il valore corrente degli elementi dell'attivo (partecipazione Ascopiave e Asco TLC) e del passivo ed i corrispondenti valori di iscrizione a bilancio;
- (c) effetti fiscali potenziali calcolati a valere sulle predette differenze tra valore corrente e valore di iscrizione contabile delle partecipazioni (tassazione figurativa in regime PEX sulle plusvalenze derivanti dall'adeguamento del valore delle partecipazioni);
- (d) valorizzazione dei costi di struttura della holding (c.d. "Holding costs"); e
- (e) aggiustamenti/rettifiche di valore per includere gli impatti delle movimentazioni significative della cassa successiva all'1 gennaio 2018 (incassi di dividendi e distribuzioni di dividendi già oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione).

La stima del valore delle singole partecipazioni è stata condotta secondo metodologie differenziate, tenendo in considerazione le caratteristiche specifiche degli attivi sottostanti. Sono state preferibilmente adottate metodologie basate su indicatori diretti di mercato, quali prezzi di borsa (metodo dei prezzi di borsa); ove tali indicatori non fossero stati disponibili, sono state adottate metodologie basate sulla capitalizzazione dei flussi di reddito futuri o che prevedano l'utilizzo di parametri di valorizzazione espressi dai prezzi di società quotate comparabili o comunque operanti in settori assimilabili a quelli della realtà oggetto di analisi (metodo dei moltiplicatori di mercato).

In particolare, ai fini della valutazione della partecipazione in Ascopiave è stato applicato quale metodo principale di valutazione il metodo dei prezzi di borsa, considerando nello specifico la media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti alla data del 7 giugno 2018.

Per quanto riguarda invece la valutazione della partecipazione in Asco TLC si è proceduto

tramite l'applicazione della metodologia dei moltiplicatori di mercato, nell'accezione del multiplo EV/EBITDA, considerando quale parametro di valorizzazione l'EBITDA 2018 ed il relativo multiplo desunto dall'analisi delle società quotate in settori comparabili (pari ad 8,0x).

Sulla base di tali criteri, il Consiglio di Amministrazione ha determinato un valore di liquidazione unitario pari a Euro 3,75.

Il suddetto valore di liquidazione è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione in data 8 giugno 2018 sulla base della valutazione (*opinion*) rilasciata da KPMG S.p.A., in qualità di *advisor* indipendente (allegata alla presente *sub Allegato C*). In pari data il Collegio Sindacale e PWC, in qualità di società incaricata della revisione legale, hanno rilasciato parere favorevole ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile.

2.3 Modalità di corresponsione del valore di liquidazione

Il valore di liquidazione delle azioni per le quali è stato esercitato il Diritto di Recesso potrà essere corrisposto, a scelta del socio recedente da effettuarsi nella dichiarazione di recesso menzionata al precedente paragrafo 2.1. (a):

- (a) in denaro; e/o
- (b) mediante attribuzione di azioni di Ascopiave, fermo restando che:
 - (i) non potranno essere attribuite ai soci recedenti azioni Ascopiave in misura tale da far scendere la partecipazione di Asco Holding in Ascopiave al di sotto del 50% del capitale sociale avente diritto di voto più un'azione (il "Tetto Massimo Azioni Ascopiave"); e
 - (ii) nel caso in cui siano state richieste azioni Ascopiave in misura superiore al Tetto Massimo Azioni Ascopiave, ai sensi dell'articolo 10.3 del nuovo statuto, si procederà al riparto pro-quota, assegnando a ciascun socio recedente un numero di azioni Ascopiave determinato applicando la percentuale del capitale della Società detenuta da ciascun socio al numero massimo di azioni Ascopiave attribuibili. La differenza tra il valore di liquidazione spettante al socio recedente e la porzione pagata in azioni Ascopiave sarà corrisposta in denaro.

2.4 Fonti di finanziamento del valore di liquidazione

La Società ha ipotizzato di fare fronte alle obbligazioni di pagamento derivanti dall'esercizio del Diritto di Recesso utilizzando le seguenti fonti di finanziamento:

- (a) cassa disponibile in Asco Holding;
- (b) azioni di Ascopiave entro il limite del Tetto Massimo Azioni Ascopiave;
- (c) dividendo straordinario distribuito da Ascopiave pari a massimi Euro 77 milioni (il "Dividendo Straordinario"); e
- (d) ricorso all'indebitamento bancario per Euro 50 milioni.

Con riferimento al Dividendo Straordinario, il Consiglio di Amministrazione di Asco Holding – qualora intenda avvalersi di tale fonte di finanziamento del valore di liquidazione – dovrà richiedere formalmente alla quotata Ascopiave, in qualità di socio di maggioranza, la convocazione di un'assemblea con all'ordine del giorno il pagamento di un dividendo

straordinario a favore di tutti gli azionisti in misura sufficiente a garantire l'erogazione ad Asco Holding di almeno Euro 47 milioni.

Nel caso in cui il pagamento di tale dividendo sia giudicato sostenibile dal Consiglio di Amministrazione di Ascopiave e sia approvato dall'assemblea di Ascopiave, Asco Holding potrà destinare, in tutto o in parte, tale dividendo straordinario al pagamento del valore di liquidazione ai soci recedenti.

La tabella *sub Allegato D* riporta una simulazione di calcolo delle fonti di finanziamento del valore di liquidazione delle azioni sulla base dei predetti criteri, da cui risulta quanto segue:

- (a) cassa disponibile per Euro 70 milioni (comprensiva della quota di Dividendo Straordinario di spettanza di Asco Holding);
- (b) Tetto Massimo Azioni Ascopiave pari a n. 27 milioni, per un valore complessivo pari a Euro 80 milioni;
- (c) ricorso all'indebitamento bancario per Euro 50 milioni.

Ne deriva che:

- (i) sulla base della valorizzazione delle azioni Ascopiave e del valore di liquidazione delle azioni di Asco Holding, come indicato al precedente paragrafo 2.2. e nell'Allegato D, per ogni azione di Asco Holding oggetto di recesso saranno attribuite n. 1,25 azioni di Ascopiave, ferma restando l'applicazione del Tetto Massimo Azioni Ascopiave e del meccanismo di attribuzione pro-quota di cui al precedente paragrafo 2.3.(b)(ii) (per una declinazione di tale rapporto di cambio nei differenti scenari di liquidazione dei soci recedenti, si veda la simulazione *sub Allegato D*);
- (ii) la percentuale massima di soci che possono essere liquidati utilizzando (a) un numero di azioni Ascopiave pari al Tetto Massimo Azioni Ascopiave, (b) la cassa disponibile (comprensiva della quota di Dividendo Straordinario di spettanza di Asco Holding) e (c) Euro 50 milioni derivanti da indebitamento bancario, è pari al 38,48% del capitale di Asco Holding; e
- (iii) la percentuale massima di soci che possono essere liquidati utilizzando (a) nessuna azione Ascopiave; (b) la cassa disponibile (comprensiva della quota di Dividendo Straordinario di spettanza di Asco Holding) e (c) Euro 50 milioni derivanti da indebitamento bancario, è pari al 23,05% del capitale di Asco Holding.

3 LA DELIBERA ASSEMBLEARE DI APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE

3.1 Le condizioni risolutive

Tenuto conto dei termini e condizioni della procedura di recesso di cui al precedente paragrafo 2, l'efficacia della delibera dell'Assemblea di Asco Holding di approvazione delle Modifiche Statutarie sarà soggetta alle seguenti condizioni risolutive:

- (a) i soci recedenti rappresentino una percentuale del capitale superiore al 38,48%; ovvero
- (b) i soci recedenti che chiedano di ricevere il valore di liquidazione in denaro (e, dunque, non in azioni di Ascopiave) rappresentino una percentuale del capitale superiore al

23,05% ferma restando, in questo caso, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di rinunciare a tale condizione entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura dell'Offerta in Opzione e di utilizzare il corrispettivo della vendita sul mercato di azioni Ascopiave entro il Tetto Massimo Azioni Ascopiave (ovvero fino ad un numero massimo di 27 milioni di azioni) per pagare il valore di liquidazione corrispondente alla percentuale di soci recedenti che abbiano chiesto di essere liquidati in denaro in eccedenza rispetto al 23,05%.

Il mancato avveramento delle suddette condizioni risolutive sarà verificato dalla Società entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura dell'Offerta in Opzione. In aggiunta, l'efficacia della delibera dell'Assemblea di Asco Holding di approvazione delle Modifiche Statutarie sarà soggetta alla condizione risolutiva che il Dividendo Straordinario non sia approvato da parte dell'assemblea di Ascopiave e che tale dividendo non sia pagato ad Asco Holding entro il termine previsto dalla predetta delibera assembleare.

Qualora si verifichi anche solo una delle predette condizioni risolutive, la delibera di approvazione delle Modifiche Statutarie si intenderà revocata e, pertanto, non si darà corso alla procedura di recesso.

3.2 Proposta di deliberazione all'Assemblea in sede straordinaria

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto (i) del valore di liquidazione da corrispondere ai soci recedenti, (ii) della valutazione (*opinion*) rilasciata da KPMG S.p.A. e (iii) del parere favorevole al valore di liquidazione rilasciato dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione, chiede all'Assemblea Straordinaria di:

- (a) approvare le modifiche statutarie illustrate e indicate nel *file compare* di cui all'Allegato A alla presente relazione;
- (b) conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente, con facoltà di delega e subdelega e anche per mezzo di speciali procuratori, nei limiti di legge, ogni potere necessario o opportuno al fine di eseguire le Modifiche Statutarie e, quindi, *inter alia*: (i) adempiere ad ogni formalità richiesta affinché le delibere assembleari e il testo del nuovo statuto vengano iscritti nel registro delle imprese con facoltà - in particolare - di apportare alle medesime deliberazioni e al nuovo statuto le eventuali modificazioni, soppressioni e aggiunte di natura non sostanziale che fossero ritenute necessarie o opportune; e (ii) porre in essere tutte le attività necessarie o opportune al fine di consentire l'esercizio del Diritto di Recesso da parte degli azionisti dando corso alla relativa procedura nei termini e alle condizioni illustrate nella presente relazione;

ferma restando che l'efficacia di tali delibere sarà risolutivamente condizionata al verificarsi di anche solo una delle seguenti condizioni:

- (a) che i soci recedenti rappresentino una percentuale del capitale superiore al 38,48%; ovvero
- (b) che i soci recedenti che chiedano di ricevere il valore di liquidazione in denaro (e, dunque, non in azioni di Ascopiave) rappresentino una percentuale del capitale superiore al 23,05% ferma restando, in questo caso, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di rinunciare a tale condizione entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura

dell'Offerta in Opzione e di utilizzare il corrispettivo della vendita sul mercato di azioni Ascopiave entro il Tetto Massimo Azioni Ascopiave (e cioè fino ad un numero massimo di 27 milioni di azioni) per pagare il valore di liquidazione corrispondente alla percentuale di soci recedenti che abbiano chiesto di essere liquidati in denaro in eccedenza rispetto al 23,05%; ovvero

- (c) che il Dividendo Straordinario non sia approvato dall'assemblea di Ascopiave e che tale dividendo non sia pagato ad Asco Holding entro il termine previsto dalla predetta delibera assembleare.

4 POSSIBILE TEMPISTICA

La tabella che segue delinea una possibile *timetable* dei principali adempimenti societari necessari a dare attuazione al processo sopra ipotizzato, ivi comprese le attività societarie per l'implementazione del Dividendo Straordinario; le date sono indicative e potrebbero subire variazioni.

Data	Adempimento	Note
Entro il 19.07.2018	Riunioni dei consigli comunali dei soci Asco Holding che deliberano in merito al voto da esprimere in assemblea di Asco Holding e, in caso di voto contrario, assenza o astensione, all'esercizio del diritto di recesso.	
20/23.07.2018	Assemblea di Asco Holding che approva, con almeno il 51% dei voti favorevoli, le Modifiche Statutarie.	L'Assemblea verrà convocata per il 20.07.2018, in prima convocazione, e per il 23.07.2018, in seconda convocazione.
09.08.2018	Termine del periodo per l'esercizio del diritto di recesso (15 giorni dalla data di iscrizione della delibera dell'assemblea di Asco Holding nel registro delle imprese).	
10.08.2018	Avvio dell'offerta delle azioni recedute in opzione ai soci di Asco Holding.	La procedura di liquidazione deve rispettare un termine minimo di 30 giorni.
10.09.2018	Chiusura dell'offerta in opzione.	Verifica del mancato avveramento delle condizioni risolutive apposte alla delibera di approvazione delle

		Modifiche Statutarie.
11.09.2018	Consiglio di Amministrazione di Asco Holding che delibera di presentare richiesta di convocazione dell'assemblea di Ascopiave per deliberare la distribuzione del Dividendo Straordinario.	
Entro 25.09.2018	il Eventuale Consiglio di Amministrazione di Ascopiave che (i) delibera in merito alla sostenibilità del dividendo straordinario e (ii) convoca l'assemblea di Ascopiave.	In sede di convocazione dell'assemblea, dovrà essere pubblicata una relazione con le valutazioni del Consiglio.
Entro 26.10.2018	il Eventuale assemblea di Ascopiave che approva il Dividendo Straordinario.	In caso di mancata approvazione del Dividendo Straordinario, la delibera assembleare di Asco Holding si intenderà revocata.
Entro 31.10.2018	il La procedura di recesso si conclude con il pagamento del corrispettivo (in denaro o azioni) previsto.	

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Giorgio Giuseppe Della Giustina

Allegati:

- Allegato A: Modifiche Statutarie;
- Allegato B: modello di comunicazione di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 e segg. del codice civile;
- Allegato C: *opinion* di KPMG S.p.A.;
- Allegato D: simulazione di calcolo delle fonti di finanziamento del valore di liquidazione.